

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672

(Parere degli articoli 1 e 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 settembre 2024)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D102/24

Roma, 09/09/2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 settembre 2024, recante «adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672».

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo in esame adegua l'ordinamento nazionale alla normativa euro-unitaria in materia di controlli sui flussi di contante in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, in attuazione dei criteri delega di cui all'articolo 15 della legge del 21 febbraio 2024 n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

A tal fine, il decreto in esame apporta modifiche:

- alla **legge 17 gennaio 2000, n. 7** recante «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», ai fini del coordinamento con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, lettera *b*), della legge di delegazione europea 2022-2023; e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al fine di eliminare i riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi;
- al **decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195**, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005», al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776, secondo quanto previsto dai criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-2023.

Il decreto legislativo consta di quattro articoli.

L'articolo 1, comma 1, introduce **modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7**.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, modifica il titolo della legge n. 7 del 2000 al fine di eliminare il richiamo alla direttiva 98/80/CE, abrogata dalla direttiva 2006/112/CE.

Il **comma 1 lettera b)**, prevede, modifiche all'articolo 1 della legge n. 7 del 2000, in tema di «Commercio dell'oro», in particolare:



- **il numero 1)** modifica l'articolo 1, **comma 1**, recante la definizione di oro per le finalità di applicazione della stessa legge. Le modifiche sono volte a tener conto di fattispecie concrete riscontrate nella prassi applicativa;
- **il numero 2)** per esigenze di aggiornamento e coordinamento con la disciplina introdotta dal regolamento (UE) n. 2018/1672, modifica il comma 2 dell'articolo 1. In particolare, prevede che il trasferimento di oro da o verso l'estero, il commercio di oro, ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, di importo pari o superiore a 10.000 euro, sia oggetto di dichiarazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) che sostituisce l'Ufficio italiano dei cambi, già soppresso con l'articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La precisazione relativa ai casi di non consegna materiale dell'oro è volta a chiarire che l'obbligo dichiarativo, sussiste anche in casi - già verificatisi nella pratica e oggetto di contestazione - in cui l'atto di disposizione sull'oro non comprende la consegna materiale del metallo prezioso (es. operazioni compiute con l'estero in cui l'oro non viene consegnato in Italia, permane fisicamente nel luogo di custodia originario ed è rappresentato da un titolo o certificato).
- **il numero 3)** prevede l'inserimento dei commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater*, *2-quinquies* e *2-sexies* nell'articolo 1, e in particolare:
 - **il comma 2-bis** prevede che l'obbligo di dichiarazione sussista anche qualora le operazioni dello stesso tipo siano eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte e qualora siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro;
 - **il comma 2-ter** chiarisce i principi generali che consentono di individuare i soggetti tenuti alla dichiarazione delle operazioni in oro. È, infatti, previsto che la dichiarazione debba essere effettuata dal soggetto che trasferisce l'oro a qualsiasi titolo, mentre, nel caso in cui parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro, sia che operino per conto proprio che per conto di terzi, spetti a questi ultimi procedere alla dichiarazione. Sono, in ogni caso, fatte salve le ulteriori modalità di adempimento dell'obbligo dichiarativo di cui al comma 6 del medesimo articolo 1;
 - **il comma 2-quater** definisce i termini entro i quali deve essere assolto l'obbligo di dichiarazione alla UIF e specifica che la dichiarazione sia effettuata senza indugio e comunque non oltre il mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata compiuta (c.d. **dichiarazione mensile a consuntivo**). Se si tratta di operazioni di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, l'obbligo di dichiarazione deve essere assolto prima dell'attraversamento della frontiera (c.d. **dichiarazione preventiva**). Si prevede, inoltre,



che le eventuali operazioni in oro per le quali è effettuato il passaggio transfrontaliero, eseguite ai sensi dei commi 2 e 2-*bis*, siano indicate nella dichiarazione trasmessa alla UIF entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni;

- **il comma 2-*quinqies*** esclude l'applicabilità degli obblighi dichiarativi previsti dalla legge n. 7 del 2000 qualora l'operazione sia già soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante, accompagnato e non accompagnato in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione europea. Precisa, in fine, che l'obbligo di dichiarazione sia escluso per le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia;
- **il comma 2-*sexies*** prevede che le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e alle verifiche delle violazioni della legge n. 7 del 2000 provvedano affinché le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro siano informate dei loro diritti e obblighi;
- **il numero 4)** modifica il **comma 3** dell'articolo 1, al fine di prevedere che la comunicazione dell'esercizio in via professionale del commercio di oro da parte dei soggetti, diversi dalle banche, in possesso dei requisiti ivi stabiliti, debba essere fatta all'Organismo degli agenti e mediatori (di seguito, «OAM») previsto dall'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) anziché all'Ufficio italiano dei cambi, già soppresso con l'articolo 62 del decreto legislativo 27 novembre 2007, n. 231;
- **il numero 5)** introduce ulteriori commi all'articolo 1, relativi all'istituzione di un registro degli operatori professionali in oro e, in particolare:
 - **il comma 3-*bis*** prevede l'istituzione di un registro presso l'OAM in cui sono iscritti gli operatori professionali in oro. A tal fine, l'OAM svolge tutte le attività necessarie per la gestione del registro stesso;
 - **il comma 3-*ter*** chiarisce che il registro di cui al comma 3-*bis* costituisce una sezione del registro degli operatori compro oro istituito presso l'OAM dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro);
 - **il comma 3-*quater*** prevede che, in relazione all'iscrizione nel predetto registro, trovi applicazione il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 e le relative disposizioni attuative, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi dovuti dagli iscritti e alle conseguenze del mancato versamento degli stessi. Si precisa che in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 92 del 2017 è stato adottato il decreto 14 maggio 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze.



- **il numero 6)** sostituisce il **comma 6** prevedendo che la UIF, in qualità di autorità competente a ricevere le dichiarazioni in materia di oro, adotti un provvedimento da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recante le istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione. Dispone, infine, che la UIF concordi con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa;
- **il numero 7)** modifica il **comma 7**, al fine di attribuire all'OAM, anziché al soppresso Ufficio italiano dei cambi, la verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio in via professionale del commercio di oro;
- **il numero 8)** modifica i **commi 8 e 9**, attribuendo alla Banca d'Italia i poteri ivi previsti per l'Ufficio italiano dei cambi;
- **il numero 9)** modifica il **comma 11** eliminando il riferimento all'Ufficio italiano dei cambi.

Il comma 1, lettera c), modifica l'**articolo 2** della legge n. 7 del 2000, concernente l'esercizio in via professionale (riservato alle banche e agli intermediari finanziari) di attività aventi a oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli. In particolare, precisa che, laddove le predette operazioni finanziarie, diano luogo alla consegna materiale dell'oro, l'obbligo di dichiarazione è adempiuto dalle banche o dagli intermediari finanziari che consegnano o ricevono l'oro.

Il **comma 1, lettera d)**, prevede alcune modifiche all'**articolo 4** della legge n. 7 del 2000, in tema di sanzioni volte ad aggiornare la disciplina sanzionatoria al mutato quadro normativo e, in particolare:

- **il numero 1)** ai fini dell'individuazione dell'esercizio abusivo del commercio di oro in via professionale, sostituisce, al **comma 1**, il riferimento all'Ufficio italiano dei cambi con l'OAM, quale autorità competente a ricevere le comunicazioni per l'esercizio in via professionale del commercio di oro ai sensi dell'articolo 1, comma 3, come novellato dal decreto in esame. Sono, inoltre, aggiornati in euro i limiti edittali delle sanzioni, in caso di esercizio professionale abusivo del commercio di oro (per omessa comunicazione all'OAM o mancanza dei requisiti richiesti);
- **il numero 2)**: estende le sanzioni previste al **comma 2** dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2000 anche alle violazioni delle disposizioni in materia di obblighi dichiarativi, introdotte dal decreto in esame ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'articolo 1, nonché delle disposizioni attuative della UIF volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione. Infine, si precisa che non si applicano le disposizioni sugli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30 del d.P.R. 148 del 1988 (Testo Unico delle norme in materia valutaria).



L'articolo 1, comma 2, reca modifiche di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eliminando i riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi soppresso dall'articolo 71 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, al fine di dare attuazione al regolamento (UE) n. 2018/1672, nonché al regolamento di esecuzione (UE) 776/2021.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, modifica il titolo del decreto legislativo n. 195 del 2008, sostituendo il riferimento normativo al regolamento (CE) n. 1889/2005, che viene abrogato, con quello al regolamento n. 2018/1672.

Il **comma 1, lettera b)**, modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 195 del 2008, recante le definizioni e, in particolare:

- **il numero 1), punto 1.1)** modifica il **comma 1, lettera a)**, aggiornando le denominazioni delle autorità competenti, quali l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e l'Unità di informazioni finanziaria per l'Italia;
- **il numero 1), punto 1.2)** include il domicilio digitale nella definizione di dati identificativi contenuta al **comma 1, lettera b)** del decreto legislativo n. 195 del 2008;
- **il numero 1), punto 1.3)** riformula la definizione di denaro contante di cui al **comma 1, lettera c)**, in conformità con la definizione contenuta nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2018/1672, includendovi: «la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate»;
- **il numero 1), punto 1.4)** introduce al comma 1, le lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *c-quinquies*) e *c-sexies*), in conformità con le prescrizioni contenute nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2018/1672. In particolare:
 - **la lettera c-bis)** definisce la «valuta», nella quale rientrano le banconote, le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio. Tale definizione ricalca quella contenuta nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 2018/1672;
 - **la lettera c-ter)**: definisce gli «strumenti negoziabili al portatore» quali strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporre. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o *traveller's cheque*), gli assegni, i vaglia



cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna. Tale definizione ricalca quella contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento n. 2018/1672;

- **la lettera c-quater**): definisce i «beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore» come le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, secondo la definizione di cui all'Allegato I del regolamento n. 2018/1672;
- **la lettera c-quinquies**): definisce le «carte prepagate» come le carte non nominative elencate al punto 2 del regolamento n. 2018/1672, che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;
- **la lettera c-sexies**): definisce, infine, il concetto di «denaro contante non accompagnato» come il denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;
- **il numero 1), punto 1.5)** introduce la **lettera e-bis**) che definisce l'attività criminosa in linea con le previsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *j*), del regolamento n. 2018/1672, il quale a sua volta rinvia all'articolo 3, punto 4), della direttiva (UE) 2015/849, recepito nell'ordinamento nazionale all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che definisce l'attività criminosa come «la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo»;
- **il numero 1), punto 1.6)**, abroga il **comma 2** dell'articolo 1, che prevedeva il potere del Ministero dell'economia e delle finanze di modificare o integrare, con proprio decreto, la definizione di denaro contante. La modifica in esame è dettata dalla natura prescrittiva della definizione di denaro contante contenuta nel regolamento (UE) n. 2018/1672 e dall'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'Allegato I dello stesso regolamento per tenere conto delle nuove tendenze nel riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o per tener conto delle migliori prassi nel prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, ovvero allo scopo di impedire l'utilizzo criminoso di beni come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate per eludere gli obblighi di cui al citato regolamento (UE) n. 2018/1672.



Il comma 1, lettera c), modifica l'**articolo 2** del decreto legislativo n. 195 del 2008, recante le finalità e, in particolare:

- **il numero 1)** modifica il **comma 1** del decreto legislativo n. 195 del 2008, al fine di includere, tra l'altro, tra le finalità l'istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante, sia in attuazione del regolamento n. 2018/1672 e sia a fini di coordinamento con la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007;
- **il numero 2)** sostituisce al **comma 2** del decreto legislativo n. 195 del 2008 i riferimenti alla Comunità europea e ai Paesi comunitari, rispettivamente, con i quelli all'Unione europea e agli Stati membri;
- **il numero 3)** modifica il **comma 3**, in materia di scambio di informazioni tra autorità, sostituendo il riferimento ai supporti informatici, con quello ai sistemi informatici dedicati. La modifica risponde all'esigenza che lo scambio di informazioni per i movimenti *extra-UE* avvenga tramite il *Customs Information System* (Sistema di informazione doganale, «SID»), garantendo al contempo l'omogeneità delle informazioni disponibili;
- **il numero 4)** modifica il **comma 4** del decreto legislativo n. 195 del 2008 prevedendo che la raccolta e l'utilizzo delle informazioni possa avvenire anche per le finalità di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di cui al citato decreto legislativo n. 231 del 2007 che attribuisce alle autorità nazionali specifiche competenze in materia.

Il comma 1, lettera d), modifica l'**articolo 3** del decreto legislativo n. 195 del 2008, in materia di obbligo di dichiarazione e, in particolare:

- **il numero 1)** modifica il **comma 1** del decreto legislativo n. 195 del 2008 al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento n. 2018/1672, che prevedono l'obbligo per il soggetto dichiarante di mettere a disposizione, a fini di controllo, il denaro contante dichiarato. Per tale ragione viene specificato che la somma non solo debba essere dichiarata, ma anche essere messa a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di autorità competente. Prevede, inoltre, che l'obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di informazioni inesatte o incomplete, ma anche nel caso in cui il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo;
- **il numero 2)** modifica il **comma 2** del decreto legislativo n. 195 del 2008, prevedendo che come modello di dichiarazione venga utilizzato quello standardizzato di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2021 della Commissione, dell'11 maggio 2021;



- **il numero 3)** sostituisce il **comma 3**, al fine di dare attuazione all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2018/1672 che prevede una disciplina *ad hoc*, in termini di obbligo di informativa, per i trasferimenti di denaro contante non accompagnato. In particolare, prevede che per i trasferimenti di denaro non accompagnato, da e verso l'estero, effettuati con qualsiasi tipologia di spedizione, ovvero mediante plico postale o equivalente, qualora l'importo sia pari o superiore a 10.000 euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante abbiano l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale dichiarazione è resa in conformità al modello di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021. Si prevede, altresì, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza possano trattenere il denaro non accompagnato sino alla presentazione della dichiarazione informativa;
- **il numero 4)** prevede l'inserimento di un nuovo **comma 3-bis**, in attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2018/1672 sulle campagne di informazione. Si sancisce che le autorità competenti provvedano affinché le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano dall'Unione o ricevono nell'Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi;
- **il numero 5)** modifica il **comma 4** al fine di precisare che l'obbligo in capo agli uffici postali e ai fornitori di servizi postali che ricevono la dichiarazione di rilasciare ricevuta al dichiarante e di trasmetterla per via telematica all'Agenzia delle dogane si riferisce ad ogni trasferimento di denaro non accompagnato;
- **il numero 6)** sostituisce il **comma 6**, prevedendo che per le dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione si utilizzino i modelli standardizzati di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2021 della Commissione, opportunamente integrati dall'indicazione della norma nazionale e dalla natura unionale della movimentazione.

Il comma 1, lettera e) prevede l'inserimento del nuovo articolo, *3-bis*, volto a introdurre nell'ordinamento nazionale l'istituto del «Trattenimento temporaneo del denaro contante», in conformità con il considerando (28) e con l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2018/1672. L'istituto è volto a fornire alle autorità competenti un ulteriore strumento di controllo e accertamento delle violazioni in materia di flussi di contante, tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti. In tal senso, il **comma 1** del nuovo articolo *3-bis* attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di Finanza il potere di trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione di denaro contante accompagnato o di dichiarazione informativa di denaro contante



non accompagnato previsti, rispettivamente dai commi 1 e 3 dell'articolo 3, non siano assolti in tutto o in parte o nell'ipotesi in cui emergano indizi che il denaro contante accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, possa essere correlato ad attività criminali. Si tratta della trasposizione normativa dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1672 e, a tal proposito, onde evitare indebite sovrapposizioni con il quadro normativo processual-penalistico, si precisa che resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ai sensi del quale «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». L'adozione di un provvedimento di trattenimento temporaneo, inoltre, non preclude – al ricorrere dei presupposti di legge – l'applicazione del sequestro di cui all'articolo 6 e dell'istituto degli adempimenti oblatori di cui all'articolo 7. Il trattenimento temporaneo deve essere disposto con provvedimento amministrativo motivato e comunicato ai destinatari, anche qualora si tratti di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro (**comma 2**). Il **comma 3** elenca, poi, gli elementi essenziali del provvedimento di trattenimento temporaneo, che deve contenere l'indicazione dell'autorità procedente, i dati identificativi dei soggetti destinatari della misura, l'indirizzo per le notifiche, anche all'estero, l'esatto ammontare della somma di denaro contante trattenuta, le informazioni relative ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di cui al comma 6, la durata e una adeguata descrizione delle circostanze specifiche che hanno giustificato il trattenimento. Il **comma 4** definisce il perimetro all'interno del quale la misura deve essere adottata, chiarendo che il trattenimento temporaneo viene disposto soltanto per il tempo strettamente necessario e, comunque entro il termine massimo di 30 giorni, al fine di consentire alla Guardia di Finanza, l'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale. Tale previsione è conforme all'articolo 7, paragrafo 3, e al considerando n. 28 del regolamento (UE) n. 2018/1672 il quale dispone che «la durata del trattenimento temporaneo dovrebbe essere limitata al minimo indispensabile affinché altre autorità competenti possano stabilire se vi siano fondati motivi per un ulteriore intervento, quali un'indagine o la confisca del denaro contante sulla base di altri strumenti giuridici». Il **comma 5** fissa in 30 giorni la durata massima del trattenimento, prorogabili, in casi particolari, previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità, fino a un massimo di 90. Si tratta di una trasposizione dell'articolo 7, paragrafo 3, del citato regolamento. L'esigenza di limitare la durata del trattenimento trova la propria ragion d'essere nella natura stessa di tale trattenimento temporaneo e nell'impatto che questo potrebbe avere sulla libertà di circolazione e sul diritto di proprietà (*considerando 28*). Il **comma 6** disciplina le ipotesi di impugnazione della decisione di trattenimento, in linea con quanto previsto a livello unionale dall'articolo 7, paragrafo 2,



del regolamento (UE) n. 2018/1672. Prevede, in particolare, la possibilità di proporre ricorso gerarchico, in applicazione del Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Chiarisce, inoltre, che resta fermo quanto previsto dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Il **comma 7** prevede che il denaro contante venga rimesso immediatamente a disposizione dei soggetti destinatari della decisione di trattenimento, i quali possono chiederne la restituzione all'autorità procedente (Agenzia delle dogane e dei monopoli o Guardia di Finanza) entro cinque anni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo di trattenimento. La messa a disposizione consegue, ai sensi del comma 7, all'esito dei controlli di cui al comma 4 (in relazione all'individuazione dei presupposti per l'applicazione della legge penale), oppure in caso di scadenza dei termini di durata, oppure, in caso di accoglimento del ricorso gerarchico di cui al comma 6. Infine, il comma 7 fa salvi gli effetti dell'istituto del sequestro (articolo 6) e degli adempimenti oblatori (articolo 7). Infine, il **comma 8** prevede che il denaro contante che viene sottoposto a trattenimento temporaneo venga assegnato al fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 1, lettera f)** modifica l'**articolo 4** del decreto legislativo n. 195 del 2008, recante «Poteri di accertamento e contestazione». In particolare:

- **il numero 1)** prevede un aggiornamento delle norme richiamate al comma 1 quale fondamento normativo dei poteri di accertamento delle violazioni del decreto in esame, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di includere anche il codice doganale dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oltre al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al d.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette) e all'articolo 28, comma 1, lettera a), del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria di cui d.P.R. del 31 marzo 1988, n. 148 (Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo);
- **il numero 2)** sostituisce il **comma 2** prevedendo che i militari della Guardia di finanza accertino le violazioni del decreto in esame, esercitando i poteri e le facoltà attribuiti:
 - a) dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
 - b) dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria di cui al Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, concernente



il potere di richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza e di estrarne copia;

c) dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante «Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie»;

d) dagli articoli 19 e 20, anche autonomamente, nonché articolo 20-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,

e) dalle altre leggi tributarie ove applicabili;

- **il numero 3)** introduce un nuovo **comma 2-bis** in base al quale le autorità competenti sono tenute a redigere d'ufficio, una dichiarazione per iscritto o per via telematica che contiene, per quanto possibile, gli elementi informativi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2018/1672, qualora l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 3, comma 3, non risultino assolti. Si tratta del recepimento dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 2018/1672;
- **il numero 4)** modifica il **comma 6**, riducendo da 10 a 5 anni il periodo di conservazione dei verbali di contestazione, in linea con il dettato dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 2018/1672;
- **il numero 5)** sostituisce il **comma 7**, che disciplina l'attività di registrazione dei dati e di informazione all'UIF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale in ordine all'obbligo del segreto sugli atti di indagine. Qualora nel corso degli accertamenti emergano indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attività criminose, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza, registrano l'informazione unitamente alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 (Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato), o di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (Obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato), del regolamento (UE) n. 2018/1672, inviandola all'UIF. La norma in esame dà attuazione agli articoli 6 e 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1672.

Il comma 1, lettera g) introduce l'**articolo 4-bis** in materia di controlli basati sull'analisi dei rischi, adeguando la normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 2018/1672. Il nuovo articolo sancisce che i controlli delle movimentazioni di denaro contante, diversi dai controlli casuali, si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi a ogni dichiarazione



trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale.

Si prevede, altresì, l'inserimento dell'**articolo 4-ter** rubricato «Utilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisiti» secondo cui i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito delle attività svolte ai sensi degli articoli 3 (Obbligo di dichiarazione), 3-*bis* (Trattenimento temporaneo) e 4 (Poteri di accertamento e contestazione) sono utilizzabili ai fini fiscali. Tale disposizione, in linea con la previsione di trasmissione delle informazioni acquisite in materia di movimentazioni transfrontaliere di denaro contante all'Agenzia delle entrate (comma 3-*quater* dell'articolo 5, introdotto dal decreto in esame), è mutuata dall'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il **comma 1, lettera h)** modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 2008 in materia di collaborazione e scambio delle informazioni, conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento n. 2018/1672 e, in particolare:

- **il numero 1)** sostituisce il **comma 1**, al fine di prevedere che tanto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quanto la Guardia di Finanza, ciascuna per le proprie competenze, scambino attraverso il sistema di informazioni doganali (SID), alcune informazioni con le omologhe autorità competenti degli altri Stati membri. Inoltre, in linea con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1672, elenca le informazioni che possono essere scambiate. Si tratta delle dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, delle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7, delle dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante e delle informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio;
- **il numero 2)** recepisce il paragrafo 2 dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2018/1672 e, a tal fine, sostituisce il **comma 2** prevedendo un meccanismo di comunicazione delle informazioni di cui al comma 1, nel caso in cui emergano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante che potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione. Tali informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di Finanza alla Commissione europea, alla Procura europea dagli Stati membri, ove competente ad agire conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939; mentre la Guardia di Finanza comunica le stesse informazioni a Europol, ove competente ad agire conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794;
- **il numero 3)** introduce i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 5. In particolare:



- il **comma 2-bis** prevede che le informazioni di cui al comma 1, lettera *a*) (dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis), lettera *b*) (informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7), lettera *c*) (dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante) e al comma 2 (informazioni di cui al comma 1, qualora emergano indizi di attività criminali correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione) debbano essere comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute. In tal caso, si specifica che la comunicazione delle informazioni debba avvenire utilizzando il modulo allegato (allegato II, parte 1) al regolamento di esecuzione (UE) 776/2021;
- il **comma 2-ter** prevede che le informazioni e i risultati di cui al comma 1, lettera *d*), (informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio) siano comunicati su base semestrale;
- **il numero 4)** recepisce l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 2018/1672 sugli scambi di informazione tra le autorità nazionali competenti e le omologhe autorità di Paesi terzi. In questo senso, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca e delle rispettive competenze, si chiarisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, scambino con le omologhe autorità di Paesi terzi informazioni riguardanti le dichiarazioni d'ufficio (articolo 4, comma 2-bis) e le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
- **il numero 5)** introduce all'articolo 5 i commi da 3-bis a 3-quinquies, in attuazione degli articoli 9 e 11 del regolamento n. 2018/1672 dedicati rispettivamente alla trasmissione di informazioni alla UIF e allo scambio di informazioni con Paesi terzi. Nello specifico:
 - il **comma 3-bis** dispone che la Guardia di finanza proceda allo scambio delle informazioni, con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, anche quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
 - il **comma 3-ter** prevede che l'Agenzia delle dogane trasmetta all'UIF le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto che non confluiscono nel Sistema informativo doganale (SID), senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute, nonché le informazioni che confluiscono nel SID mediante collegamento diretto della UIF al predetto sistema. Si tratta del recepimento dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 2018/1672;



- il **comma 3-quater** prevede che l'UIF utilizzi le informazioni di cui al comma 3-ter nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione tra l'unità di informazione finanziaria per l'Italia e le FIU (*Financial intelligence unit*) di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 231 del 2007;
- il **comma 3-quinquies**, infine, riproduce quanto previsto al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 2008, nel testo previgente l'entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'accessibilità all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4, mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi *web*.

Il **comma 1, lettera i)** introduce nel decreto legislativo n. 195 del 2008 l'**articolo 5-bis** recante «Protezione dei dati personali e termini di conservazione». La norma attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 2018/1672. Nello specifico, l'articolo 5-bis prevede che il trattamento dei dati personali sia effettuato per le sole finalità di prevenzione e di lotta alle attività criminali (**comma 1**). Si prevede un particolare regime di riservatezza dei dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4 i quali sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Inoltre, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima i dati. Tuttavia, l'autorizzazione non è necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale, in particolare in caso di procedimenti giudiziari (**comma 2**). Le autorità competenti conservano i dati personali ottenuti, per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Al termine di tale periodo i dati sono cancellati (**comma 3**). Infine, il periodo di conservazione può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a tre anni, al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

a) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, la UIF stabilisce che è necessario prorogare il periodo di conservazione;

b) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti stabiliscono che è necessario prorogare il periodo di conservazione (**comma 4**).



Il **comma 1 lettera f)** reca alcune modifiche all'**articolo 6** del decreto legislativo n. 195 del 2008 in materia di sequestro del denaro contante in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e informativi. In particolare, la disposizione raccorda la disciplina del sequestro con l'istituto del trattenimento temporaneo e con le modifiche introdotte al regime sanzionatorio. Nel dettaglio:

- **il numero 1)** reca disposizioni di coordinamento al **comma 1**;
- **il numero 2)** sostituisce il **comma 2** e prevede delle soglie più elevate per il sequestro in caso di omessa dichiarazione, per ragioni di coerenza sistematica e raccordo con le modifiche dell'impianto sanzionatorio di cui all'articolo 9. In questo senso, la nuova formulazione del comma 2 prevede l'esecuzione del sequestro nel limite del 50 per cento dell'importo eccedente la soglia dei 10.000 euro, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, nonché del 70 per cento dell'importo eccedente, qualora l'eccedenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro. Si prevede, infine, che il sequestro è applicabile nella misura del 100 per cento dell'importo eccedente qualora l'eccedenza sia superiore a 100.000 euro.

Si chiarisce, nell'ottica di allineare le disposizioni in materia di sequestro a quelle in tema di sanzioni, che l'importo del sequestro non possa essere inferiore a 900 euro e superiore a 1.000.000 euro (comma 2.1). Infatti, tenuto conto che il sequestro è funzionale a garantire il pagamento delle sanzioni, occorre parametrarlo nella misura minima e in quella massima prevista per le sanzioni (cfr. art. 9, comma 1). Introduce, inoltre, un nuovo **comma 2.2** all'articolo 6 che contempla l'ipotesi in cui si forniscano, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete. A tal proposito, si chiarisce come si sia ritenuto opportuno intervenire, per ragioni di proporzionalità, sull'attuale sostanziale equiparazione normativa della omessa dichiarazione a quella incompleta o parziale. In questo ultimo caso, il sequestro è eseguito applicando delle percentuali inferiori rispetto all'ipotesi del comma 1 (omessa dichiarazione) in conformità con il principio di adeguatezza e proporzionalità, attesa la minore gravità dell'ipotesi dell'incompleta o parziale dichiarazione. Quindi, i limiti percentuali previsti sono:

- a) del 25% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro;
- b) del 35% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
- c) del 70% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- d) del 100% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 100.000 euro.



Infine, si specifica che l'importo del sequestro non possa essere inferiore a 500 euro e superiore a 1.000.000 euro (comma 2.3);

- **i numeri 3 e 4)** modificano i **commi 3 e 4**, al fine di tenere conto dell'introduzione del comma 2.2;
- **il numero 5)** prevede l'inserimento di un **comma 8-bis** all'articolo 6, in base al quale, nei casi di restituzione del denaro contante previsti dal presente articolo, sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto.

Il **comma 1, lettera m)**, reca modifiche all'**articolo 7** del decreto legislativo n. 195 del 2008 in materia di adempimenti oblatori. In particolare, sono aumentate le soglie percentuali da applicare per il pagamento in misura ridotta qualora il soggetto, a cui è stata contestata la violazione, chieda l'estinzione mediante oblazione e, per esigenze di proporzionalità, è previsto un trattamento differenziato in caso di omessa o incompleta/inesatta dichiarazione. Specificamente:

- **il numero 1)** sostituisce il **comma 1** in base al quale, in caso di omesso adempimento dichiarativo, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
 - a) pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
 - b) pari al 30% se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.
- **il numero 2)** introduce il **comma 1.1** in base al quale, nel caso in cui vengano fornite informazioni inesatte o incomplete, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
 - a) pari al 10% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
 - b) pari al 15% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
 - c) pari al 30% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e "importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 e non superiore a 40.000 euro.Le percentuali sono parametrate con quelle delle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2;
- **il numero 3)** coerentemente con le modifiche dei limiti minimali edittali delle sanzioni, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, modifica il comma 1-bis al fine di prevedere che l'importo minimo della somma pagata non possa essere inferiore a 500 euro nei casi di omessa dichiarazione e a 300 euro, nei casi di incompleta o inesatta dichiarazione;



- **il numero 4)** aggiorna la denominazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contenuta nel comma 1-ter;
- **il numero 5)** integra il comma 3, allo scopo di coordinare l’istituto dell’adempimento oblatorio con quello del trattenimento temporaneo, sancendo, conformemente a quanto previsto in caso di sequestro, che, nei casi di restituzione di cui al medesimo comma, sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all’articolo 3-bis, ove disposto;
- **il numero 6)** sostituisce il comma 5 prevedendo l’esclusione dal beneficio del pagamento in misura ridotta qualora:
 - a) l’importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all’articolo 3 superi i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 3 consista nell’aver omesso l’adempimento dichiarativo;
 - b) la differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato superi i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 3 consista nell’aver fornito, nell’adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete;
 - c) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all’articolo 3, nei cinque anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.

Il **comma 1, lettera n)** modifica l’**articolo 9** del decreto legislativo n. 195 del 2008 in materia di sanzioni, volte a realizzare un rafforzamento del sistema sanzionatorio, alla luce di prassi operative che hanno dimostrato la scarsa efficacia deterrente del previgente sistema, e in ottemperanza all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 2018/1672 ai sensi del quale le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dello stesso regolamento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare,

- **il numero 1), punto 1.1)** modifica il **comma 1, alinea**, prevedendo per l’ipotesi di omessa dichiarazione informativa di cui all’articolo 3 un aumento del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile, da 300 euro a 900 euro;
- **il numero 1), punto 1.2)**, modifica il comma 1, **lettera a)**, aumentando le percentuali per il calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di omessa dichiarazione. In particolare, la percentuale della sanzione da applicare va dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia dei 10.000 euro, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
- **il numero 1), punto 1.3)**, modifica il comma 1, **lettera b)**, aumentando le percentuali per il calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria. In particolare, la percentuale della sanzione da



applicare è compresa tra il 50% e il 70% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia dei 10.000 euro se tale valore è superiore a 10.000 euro ma comunque non superiore a 100.000 euro;

- **il numero 1), punto 1.4),** inserisce una nuova **lettera b-bis)** al comma 1, la quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dal 70% al 100% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia dei 10.000 euro se tale valore è superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, onde rispettare il principio di proporzionalità ed evitare una eccessiva onerosità della sanzione pecuniaria, si prevede che la sanzione massima non possa in ogni caso essere superiore a 1.000.000 euro;
- **il numero 2),** introduce il comma 1-*bis* che, analogamente alla disciplina prevista al comma 3 per le ipotesi di dichiarazioni inesatte o incomplete, prevede che, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni;
- **il numero 3),** sostituisce il **comma 2** prevedendo che, in caso di inesatta o incompleta dichiarazione, la sanzione amministrativa pecuniaria possa essere applicata con un minimo di 500 euro e comunque:
 - a) dal 15% al 25% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
 - b) dal 25% al 35% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
 - c) dal 50% al 70% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
 - d) dal 70% al 100% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, si chiarisce che la sanzione massima non possa essere comunque superiore a 1.000.000 euro, così come previsto in ipotesi di omessa dichiarazione di cui al comma 1.

L'**articolo 3** del decreto prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, l'OAM avvii la gestione della sezione del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5) del medesimo decreto. Il predetto termine consente all'OAM di predisporre tutti i sistemi e le procedure idonee per l'istituzione del registro, secondo quanto previsto dal modificato articolo 1, comma 3-*bis*, della legge n. 7 del 2000.



L'**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando come dall'attuazione del decreto in commento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 1**). Ai sensi del **comma 2**, le amministrazioni pubbliche e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.



Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo in esame adegua l'ordinamento nazionale alla normativa euro-unitaria in materia di controlli sui flussi di denaro contante in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione, di cui al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge del 21 febbraio 2024 n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023). A tal fine, il decreto in commento reca modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge di delegazione europea 2022-2023, **le previsioni normative di cui al decreto in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal decreto in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni del provvedimento con l'indicazione dell'assenza di riflessi sulla finanza pubblica.

L'**articolo 1** reca modifiche sia alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione e sia al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al fine di eliminare i riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi.

In particolare, **l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)**, precisano il perimetro e l'ambito di applicazione - soggettivo e oggettivo - nonché i termini dell'obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro, per esigenze di coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1672. Tali norme hanno **natura meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'**articolo 1, comma 1, lettera b) numero 2)**, prevede, tra l'altro, l'invio delle dichiarazioni dei trasferimenti o operazioni in oro di cui alla legge n. 7 del 2000, alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), in luogo dell'Ufficio italiano cambi, soppresso con l'articolo 62 del decreto legislativo 27 novembre 2007, n. 231. **Non derivano da tale previsione nuove attribuzioni per la UIF che, già dal 1° gennaio 2008, è subentrata all'Ufficio italiano dei cambi e che continuerà a farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Il **comma 1, lettera b), numero 3)**, introduce, *inter alia*, il comma 2-*sexies* all'articolo 1 della legge n. 7 del 2000, prevedendo che le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e all'accertamento delle violazioni della stessa legge (ossia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148) provvedano affinché le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro siano informate dei loro diritti e obblighi. **Tali attività sono afferenti alle funzioni tipiche già svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla**



Guardia di finanza, che potranno, pertanto, adempiervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi delle società di gestione di porti e aeroporti, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), prevede che la comunicazione dell'esercizio in via professionale del commercio di oro da parte dei soggetti, diversi dalle banche, in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 1, comma 3, legge n. 7 del 2000 debba essere trasmessa all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (OAM) anziché all'Ufficio italiano dei cambi. Il comma 1, lettera b), numero 7), attribuisce allo stesso OAM il compito di verificare la sussistenza dei predetti requisiti per l'esercizio professionale del commercio di oro da parte di soggetti diversi dalle banche.

Il comma 1, lettera b), numero 5), prevede, inoltre, l'istituzione presso l'OAM di un registro **in cui gli operatori professionali in oro sono tenuti ad iscriversi**. La gestione del predetto registro è affidata all'OAM che provvede a costituire una sezione speciale nell'ambito del registro dei c.d. «compro-oro», disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. L'OAM è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, che provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti iscritti nei registri tenuti dallo stesso OAM, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Nel caso specifico, i costi di gestione e di mantenimento del registro degli operatori professionali in oro sono sostenuti dagli iscritti mediante il versamento di contributi, secondo quanto previsto dal predetto decreto legislativo n. 92 del 2017 e dal decreto attuativo 14 maggio 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, **gli oneri derivanti dalle attività svolte dall'OAM saranno posti a carico degli iscritti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 1, lettera b), numero 8), sostituisce, ai commi 8 e 9 dell'articolo 1, della legge n. 7 del 2000, il riferimento all'Ufficio italiano cambi con il riferimento alla Banca d'Italia. **La norma non comporta nuove attribuzioni, in quanto i compiti previsti ai predetti commi sono già svolti dalla Banca d'Italia a seguito della soppressione dell'Ufficio italiano cambi.**

L'articolo 1, comma 1, lettera c), è volto a chiarire che, in caso di operazioni finanziarie in oro con consegna materiale dell'oro, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 7 del 2000 è resa dalle banche o dagli intermediari finanziari. **Tale norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Infine, il comma 1, lettera d), introduce alcune modifiche all'articolo 4 della legge n. 7 del 2000, in materia di sanzioni, al fine di parametrare all'euro i limiti edittali delle sanzioni, in caso di esercizio professionale abusivo del commercio di oro (per omessa comunicazione all'OAM o mancanza dei requisiti richiesti), e di coordinare la norma in esame con le modifiche all'articolo 1 della legge n. 7 del 2000, introdotte dal decreto in esame. **Tali disposizioni hanno natura meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 1, comma 2, reca modifiche di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eliminando i riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi, soppresso dall'articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, **trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 2 introduce modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008. In particolare, il comma 1, lettere a), b) e c), allineano il titolo, le definizioni e le finalità del decreto al regolamento (UE) n.



2018/1672 e non comportano, in quanto norme ordinamentali, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera d), numero 4)**, inserisce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008, ai sensi del quale le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e alla verifica delle violazioni di cui al decreto in esame (ossia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza) provvedono affinché le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea ovvero le persone che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, siano informate dei loro diritti e obblighi.

Tali attività sono afferenti alle funzioni tipiche già svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza, che potranno, pertanto, adempiersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi delle società di gestione di porti e aeroporti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le ulteriori disposizioni del comma 1, lettera d), hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera e)**, introduce nell'ordinamento nazionale l'istituto del **trattenimento temporaneo del denaro contante**, come previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2018/1672, tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti. La norma in esame consente, quindi, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza di trattenere temporaneamente il denaro contante nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione o di informativa non sia stato assolto, in tutto o in parte, ovvero nell'ipotesi in cui emergano indizi che il denaro contante accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, possa essere correlato ad attività criminose. Si prevede che il denaro, all'esito dei controlli e, comunque, una volta scaduti i termini per il trattenimento, venga messo a disposizione dei destinatari della misura immediatamente. Il denaro contante oggetto di trattenimento, per la durata del trattenimento stesso, affluisce al Fondo unico giustizia, istituito con l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

All'attuazione dei compiti derivanti da tale previsione normativa, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera f)**, reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto volte ad:

- 1) aggiornare e integrare i riferimenti normativi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 195 del 2008 circa i poteri di accertamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza;
- 2) allineare le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 195 del 2008, in materia di poteri di accertamento e di contestazione, al regolamento (UE) n. 2018/1672.

Il **comma 1, lettera g)**, introduce il nuovo articolo 4-*bis* al decreto legislativo n. 195 del 2008, e in particolare, disciplina le modalità di controllo delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali e prevede l'utilizzo dei dati acquisiti nell'ambito delle attività di accertamento ai fini fiscali. **Trattasi di norme ordinamentali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



Il **comma 1, lettera h)**, reca norme volte ad allineare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 2008, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1672 in materia di trasmissione di informazioni alla UIF e scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, con la Commissione e con Paesi terzi. **Le modifiche introdotte hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 1, lettera i)**, reca norme in materia di trattamento dei dati personali acquisiti ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2008 e il periodo di conservazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 2018/1672. **Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 1, lettera l)**, apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 195 del 2008, in materia di sequestro del denaro contante in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e informativi. In particolare, si è inteso raccordare la disciplina del sequestro con l'istituto del trattenimento temporaneo e con le modifiche introdotte al regime sanzionatorio. Le modifiche prevedono, nello specifico, soglie percentuali più elevate per l'applicazione del sequestro e l'introduzione di un trattamento differenziato, di maggior favore nel caso di informazioni inesatte o incomplete nell'adempimento dell'obbligo dichiarativo. **Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potrebbero, tuttavia, determinare maggiori entrate non previamente quantificabili con certezza.**

Il **comma 1, lettera m)**, reca modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 195 del 2008, in materia di adempimenti oblatori. In particolare, si dispone un innalzamento delle soglie percentuali da applicare per il pagamento in misura ridotta qualora il soggetto, a cui è stata contestata la violazione, chieda l'estinzione mediante oblazione e, per esigenze di proporzionalità, è previsto un trattamento differenziato in caso di omessa o incompleta ovvero inesatta dichiarazione. **Le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potrebbero, tuttavia, determinare maggiori entrate non previamente quantificabili con certezza.**

Infine, il **comma 1, lettera n)**, reca rilevanti modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 195 del 2008, in materia di sanzioni, nella logica di un rafforzamento del sistema sanzionatorio, alla luce di prassi operative che hanno dimostrato la scarsa efficacia deterrente del previgente sistema, e in ottemperanza all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2018/1672 ai sensi del quale le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dello stesso regolamento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Si prevede, quindi, un incremento dei limiti edittali e delle soglie percentuali per l'irrogazione delle sanzioni. **Le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potrebbero, tuttavia, determinare maggiori entrate non previamente quantificabili con certezza.**

L'**articolo 3** del decreto in esame reca una norma relativa all'avvio della gestione del registro degli operatori professionali in oro presso l'OAM. **Circa l'impatto finanziario delle nuove attribuzioni dell'OAM si rinvia a quanto rappresentato nella presente relazione con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 4) e 5).**

Infine, l'**articolo 4** del decreto in esame reca **una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del decreto in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Schema di decreto legislativo recante «adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera d), 31, 32 e 33;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 15;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione;

VISTO il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» e, in particolare, l'articolo 220 che disciplina le attività ispettive e di vigilanza;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e, in particolare, l'articolo 128-*undecies* che istituisce l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM);

VISTA la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998»;



VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2008, n. 195, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005»;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» e, in particolare, il titolo IV, capo III che disciplina l'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 17» e, in particolare, l'articolo 3 che disciplina il registro degli operatori compro oro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Testo unico delle disposizioni in materia doganale» e, in particolare, il capo III recante prescrizioni ai fini della vigilanza e dei controlli e poteri degli organi doganali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante «Testo unico delle norme di legge in materia valutaria»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data [...];

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [...];

SU PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1



(Modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «anche in adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018»;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a)*, dopo le parole: «l'oro da investimento,», sono aggiunte le seguenti: «anche destinato a successiva lavorazione,»;

1.2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera *a)*, ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, i semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza;»;

1.3) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere *a)* e *b)*.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, è oggetto di dichiarazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.»;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni di cui al comma 2 dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico di cui al comma 2.

2-ter. È tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui al comma 3, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 che disciplinano ulteriori modalità di adempimento dell'obbligo dichiarativo.

2-quater. La dichiarazione è effettuata senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell'operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, la dichiarazione è effettuata prima dell'attraversamento della frontiera. Le eventuali operazioni in oro alle quali il passaggio transfrontaliero è finalizzato, eseguite ai sensi dei commi 2 e *2-bis*, sono indicate nella dichiarazione trasmessa all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni.

2-quinquies. La dichiarazione non è dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l'operazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al regolamento (UE)



2018/1672 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195. La dichiarazione non è altresì dovuta per le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

2-sexies. Le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e alla verifica delle violazioni di cui alla presente legge nei confronti delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *b-bis*) provvedono affinché tali persone siano informate dei loro diritti e obblighi.»;

4) al comma 3, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

5) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. L'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) istituisce un registro in cui sono iscritti i soggetti che posseggono i requisiti di cui al comma 3 e svolge ogni attività necessaria per la gestione del registro.

3-*ter*. Il registro di cui al comma 3-*bis* costituisce una sezione del registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

3-*quater*. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 3-*bis* si applica il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e le relative disposizioni attuative, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi dovuti dagli iscritti e alle conseguenze del mancato versamento degli stessi.»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emana istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.»;

7) al comma 7, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

8) ai commi 8 e 9, le parole: «L'Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «La Banca d'Italia»;

9) al comma 11, le parole: «, per l'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse;

c) all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione per l'oro consegnato o ricevuto è effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari.»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo degli agenti e mediatori (OAM)» e le parole «da lire quattro milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.065,82 a euro 10.329,14»;

2) al comma 2:



2.1) al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6»;

2.2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, le parole: «e dall'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse;

b) all'articolo 10, primo comma, numero 9), le parole «e dall'Ufficio italiano dei cambi» sono soppresse.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «regolamento (CE) n. 1889/2005» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018»;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: «l'Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli» e dopo le parole: «la Unità di informazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «per l'Italia»;

1.2) alla lettera b) dopo le parole: «il comune di residenza» sono inserite le seguenti: «il domicilio digitale,»;

1.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) denaro contante: la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate;»;

1.4) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

c-ter) strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporre. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o *traveller's cheque*), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna;



c-quater) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018;

c-quinquies) carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;

c-sexies) denaro contante non accompagnato: denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;»;

1.5) dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) attività criminosa: le attività definite dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.»;

1.6) il comma 2 è abrogato.

c) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette all'istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, nonché a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.»;

2) al comma 2 le parole: «nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione» e le parole: «Paesi comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «Stati membri»;

3) al comma 3 le parole: «da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici» sono sostituite dalle seguenti: «da realizzarsi anche tramite sistemi informatici dedicati»;

4) al comma 4 le parole: «nell'ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo le parole: «all'Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle seguenti: «e metterla a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo»;

1.2) al secondo periodo dopo le parole: «le informazioni fornite sono inesatte o incomplete» sono inserite le seguenti: «ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo»;

2) al comma 2:



2.1) all'alinea le parole: «allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021»;

2.2) alla lettera *a*), dopo le parole: «nel sito dell'Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora nel corso dell'attività di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale dichiarazione è resa entro un termine di trenta giorni in conformità al modello di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021. In tali casi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato sino alla presentazione della dichiarazione informativa.»;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le autorità competenti all'effettuazione di controlli e alla verifica delle violazioni di cui al presente decreto provvedono affinché le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, siano informate dei loro diritti e obblighi.»;

5) al comma 4, le parole: «Gli uffici postali e i fornitori» sono sostituite dalle seguenti: «Per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, gli uffici postali e i fornitori»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per le dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione si utilizzano i modelli di cui ai commi 2 e 3, opportunamente integrati dalla indicazione della norma nazionale e dalla natura unionale della movimentazione.»;

e) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Trattenimento temporaneo del denaro contante) 1. Fermi gli obblighi di comunicazione della notizia di reato, nonché quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e fatta salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose.

2. Il trattenimento temporaneo di cui al comma 1 è disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ai soggetti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 3, anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro.



3. Il provvedimento che dispone il trattenimento temporaneo contiene l'indicazione dell'autorità procedente, i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 2, l'indirizzo per le notifiche, anche all'estero, l'esatto ammontare della somma di denaro contante trattenuta, le informazioni relative ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di cui al comma 6, la durata e una adeguata descrizione delle circostanze specifiche che hanno giustificato il trattenimento.
4. Il trattenimento è disposto per il tempo strettamente necessario, e, in ogni caso, entro il termine massimo di cui al comma 5, al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale, anche ricorrendo alle valutazioni tecniche di organi o enti appositi, di cui all'articolo 8, comma 4.
5. Il trattenimento ha una durata massima di trenta giorni. Tuttavia, in casi particolari, previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, è consentito prorogare la durata fino a un massimo di novanta giorni. Il provvedimento di proroga deve essere motivato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2, nonché indicare la durata dell'ulteriore trattenimento.
6. Fermo restando quanto previsto dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, contro il trattenimento temporaneo i soggetti di cui al comma 2 possono proporre ricorso gerarchico. Si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
7. All'esito dei riscontri di cui al comma 4 ovvero alla scadenza dei termini di durata di cui al comma 5 ovvero in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 6, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione dei soggetti di cui al comma 2, che ne possono chiedere la restituzione all'autorità procedente di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo di cui al medesimo comma 2. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del presente decreto. In caso di applicazione dell'articolo 7, il trattenimento temporaneo è disposto sulla somma residua.
8. Il denaro contante oggetto di trattenimento temporaneo ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»;

f) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 19 e 20, anche autonomamente, nonché 20-bis del



decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dalle altre leggi tributarie ove applicabili.»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 3, comma 3, non risultano assolti, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672, a seconda del caso.»;

4) al comma 6, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attività criminose, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza registrano tale informazione unitamente alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza forniscono tali informazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.»;

g) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Controlli basati sull'analisi dei rischi) - 1. I controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale.

Art. 4-ter. (Utilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisiti) - 1. I dati e le informazioni acquisiti nell'ambito delle attività svolte ai sensi degli articoli 3, 3-bis e 4 sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.»;

h) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ciascuna per le proprie competenze, scambiano attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) le seguenti informazioni con le omologhe autorità competenti degli altri Stati membri:

- a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;
- b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
- c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;
- d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:



«2. Qualora emergano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza anche alla Commissione europea, alla Procura europea degli Stati membri ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939, e, a cura della Guardia di finanza, a Europol ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.»;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le informazioni di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute utilizzando il modulo di cui all'allegato II, parte 1, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021.

2-ter. Le informazioni e i risultati di cui al comma 1, lettera d) sono comunicati su base semestrale.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza scambiano con le omologhe autorità di Paesi terzi, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca e delle rispettive competenze, le seguenti informazioni:

a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;

b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7.»;

5) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La Guardia di finanza procede allo scambio delle informazioni di cui al comma 3, con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, anche quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

3-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:

a) le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto che non confluiscono nel Sistema informativo doganale, senza indugio, al più tardi entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute;

b) le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia al predetto sistema.

3-quater. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia utilizza le informazioni di cui al comma 3-ter nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

3-quinques. Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono rese accessibili all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi *web*.»;

i) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Protezione dei dati personali e termini di conservazione) - 1. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente decreto è effettuato per le sole finalità di prevenzione e di lotta alle attività criminose.



2. I dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti, che ne garantiscono la sicurezza, e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Salvo quanto stabilito dall'articolo 5, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima i dati. L'autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.

3. Le autorità competenti conservano i dati personali ottenuti per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine tali dati personali sono cancellati.

4. Il periodo di conservazione può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni, al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

a) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia stabilisce che è necessario prorogare il periodo di conservazione;

b) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti stabiliscono che è necessario prorogare il periodo di conservazione.»;

l) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «, di importo pari o superiore a 10.000 euro,» sono soppresse e, dopo le parole: «Agenzia delle dogane», sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, il sequestro è eseguito nel limite:

a) del 50 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;

b) del 70 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

c) del 100 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 100.000 euro.

2.1 L'importo del sequestro di cui al comma 2 non può essere inferiore a 900 euro e non può essere superiore a 1.000.000 euro.

2.2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il sequestro è eseguito nel limite:

a) del 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro;

b) del 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;



c) del 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

d) del 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 100.000 euro.

2.3. L'importo del sequestro di cui al comma 2.2. non può essere inferiore a 500 euro e non può essere superiore a 1.000.000 euro.»;

3) al comma 3 le parole: «Il limite di cui al comma 2 non opera se:» sono sostituite dalle seguenti: «I limiti di cui ai commi 2 e 2.2. non operano se:»;

4) al comma 4 le parole: «il limite indicato nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «i limiti indicati nei commi 2 e 2.2.»;

5) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Nei casi di restituzione del denaro contante previsti dal presente articolo sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto.»;

m) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a) pari al 15 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;

b) pari al 30 per cento se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a) pari al 10 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;

b) pari al 15 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;

c) pari al 30 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 40.000 euro.»;

3) al comma 1-bis, le parole: «200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 euro nei casi di cui al comma 1 e a 300 euro nei casi di cui al comma 1.1»;

4) ai commi 1-ter, 2 e 4 dopo le parole: «Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»;



5) al comma 3, dopo le parole: «avvenuto pagamento», sono inserite le seguenti: «, fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto»;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. È precluso il pagamento in misura ridotta qualora:

a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 supera i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo;

b) la differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato supera i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete;

c) il soggetto cui è stata contestata la violazione si è già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.»;

n) all'articolo 9:

1) al comma 1:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consista nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 900 euro.»;

1.2) alla lettera a), le parole: «dal 10 al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 al 50 per cento»;

1.3) alla lettera b), le parole: «dal 30 al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 50 al 70 per cento» e le parole: «superiore a 10.000 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro.»;

1.4) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) dal 70 al 100 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, la sanzione massima non può essere comunque superiore a 1.000.000 euro.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 500 euro:

a) dal 15 al 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;



- b) dal 25 al 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
- c) dal 50 al 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- d) dal 70 al 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, la sanzione massima non può essere comunque superiore a 1.000.000 euro.»;
- 4) al comma 4, le parole: «sanzioni amministrative di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2».

ART. 3

(Avvio del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) avvia la gestione della sezione del registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), del presente decreto.

ART. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



TABELLA DI CONCORDANZA AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2, DELLA L. 234/2012

Norme nazionali di adeguamento	Regolamento (UE) n. 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione	NOTE
		Legge del 21/02/2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023»
ART. 1, comma 1, lett. b), n. 2, 3	ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 8	criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 3, lett. b), c), d).
ART. 1, comma 1, lett. e)	ART. 14	criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 3, lett. b)
ART. 2, comma 1, lett. a), b)	ART. 2 ART. 20 ALLEGATO 1	criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 3, lett. a)
ART. 2, comma 1, lett. c)	ART. 1	criterio di delega articolo 15, comma 3, lett. a)
ART. 2, comma 1, lett. d), n. 1 e 2	ART. 3	criterio di delega articolo 15, comma 3, lett. a)
ART. 2, comma 1, lett. d), n. 3 e 5	ART. 4	criterio di delega articolo 15, comma 3, lett. a)
ART. 2, comma 1, lett. d), n. 4	ART. 8	criterio di delega articolo 15, comma 3, lett. c)
ART. 2, comma 1, lett. d), n. 6	Considerando 9	criterio di delega articolo 15, comma 3, lett. a), n. 5
ART. 2, comma 1, lett. e)	ART. 7	criterio di delega articolo 15, comma 3, lett. a), n. 4
ART. 2, comma 1, lett. f)	ART. 5	criterio di delega articolo 15, comma 3, lett. a), n. 1, 2
ART. 2, comma 1, lett. f), n. 4	ART. 13, par. 4	criterio di delega articolo 15, comma 3, lett. a)
ART. 2, comma 1, lett. f), n. 5	ARTT. 6 e 9, par. 1	criterio di delega articolo 15, comma 3, lett. a), n. 6
ART. 2, comma 1, lett. g)	ART. 5, par. 4	criterio di delega art. 15, comma 3, lett. a), n. 3



ART. 2, comma 1, lett. h)	ART. 10	criterio di delega art. 15, comma 3, lett. a), n. 8
ART. 2, comma 1, lett. h), n. 4	ARTT. 9 e 11	criterio di delega art. 15, comma 3, lett. a), n. 8
ART. 2, comma 1, lett. i)	ART. 13	criterio di delega art. 15, comma 3, lett. a)
ART. 2, comma 1, lett. l), m), n)	ART. 14	criterio di delega art. 15, comma 3, lett. a), n. 6, 7
ART. 3	—	criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 3, lettera <i>b</i>).
ART. 4	—	criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 4.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: schema di Decreto legislativo, recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione e in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672*”.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze.

Referente ATN: Ufficio legislativo economia.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto legislativo in esame dispone l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione e in uscita dall’Unione e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni, alla luce dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 15 della legge 21 febbraio 2024 n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea», di seguito «legge di delegazione europea 2022-2023». In particolare, il decreto legislativo in commento, da un lato, dà attuazione al regolamento (UE) n. 1672/2018 e, dall’altro lato, provvede ai necessari interventi di adeguamento della normativa nazionale vigente.

Il regolamento (UE) n. 2018/1672 rafforza il sistema dei controlli sui flussi di denaro contante in entrata e in uscita dal territorio UE; tra le principali novità introdotte si prevede: 1) l’introduzione di un nuovo adempimento dichiarativo a fini informativi in relazione al trasferimento di denaro contante non accompagnato (ovverosia rientrante in una spedizione senza portatore); 2) nuovi meccanismi di scambio di informazioni tra le autorità competenti e le *financial intelligence units* nazionali ed europee; 3) l’istituzione del trattenimento temporaneo quale strumento per consentire ulteriori indagini sulla provenienza illecita del denaro contante; 4) la previsione di una più ampia definizione di denaro contante, in modo tale da abbracciare sia nuove forme di pagamento che consentono l’anonimità, come le carte prepagate, sia quelle utilità (ad esempio oro, metalli preziosi) che rappresentano una riserva di valore e sono altamente liquide; 5) la previsione di sanzioni dissuasive, proporzionate ed efficaci; 6) la predisposizione di formati armonizzati a livello dell’Unione per i moduli dichiarativi, nonché l’introduzione di un obbligo generale di fornire periodicamente alla

Commissione europea dati statistici sui controlli, dichiarazioni, violazioni e sanzioni effettuati a livello nazionale.

Considerato il contesto normativo nazionale e il regolamento (UE) n. 2018/1672, l'obiettivo della disciplina in esame è di aggiornare la disciplina domestica alle più recenti disposizioni europee relative ai controlli sui flussi di denaro contante e rafforzare il sistema dei controlli in linea con quanto indicato dal nuovo regolamento.

In aggiunta, si rileva come l'intervento normativo in commento si rende necessario al fine di adeguare l'ordinamento nazionale agli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 2018/1672 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, già in vigore a decorrere dal 3 giugno 2021.

L'esigenza di aggiornare la regolamentazione europea sul punto è legata alla necessità di rafforzare il sistema dei controlli alle frontiere sui flussi di denaro contante e aumentare la quantità e la qualità delle informazioni disponibili sui fenomeni criminali sottostanti alla circolazione di denaro di provenienza illecita in un'ottica di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento in esame dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del regolamento (UE) n. 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, al fine di aggiornare il sistema dei controlli sui flussi di denaro contante a quanto ivi previsto.

A fronte del contesto europeo sopra descritto, la regolamentazione italiana si era adeguata al regolamento (CE) 1889/2005 con il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, mediante il quale era stato introdotto un sistema di controlli sui flussi di denaro contante ed erano state individuate le autorità a tal fine competenti, ossia la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Peraltro, parte della disciplina rilevante era contenuta nel quadro normativo nazionale in materia di commercio di oro (legge 17 gennaio 2000, n. 7), che prevede obblighi dichiarativi in caso di trasferimento di oro da o verso l'estero qualora siano superati certi importi.

Le modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, rappresentano, pertanto, il presupposto necessario per garantire la piena attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1672 in Italia e rispondono all'esigenza di adeguare l'ordinamento italiano alle nuove disposizioni, consentendo alle autorità competenti di potere esercitare appieno i propri poteri e le facoltà in tema di controlli sui flussi di denaro contante, nonché di scambiare efficacemente le informazioni tra loro e con le omologhe autorità degli altri Stati membri.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente decreto incide sulle seguenti leggi vigenti:

- legge 17 gennaio 2000, n. 7 recante «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», ove si dispone la modifica dell'articolo 1, nel senso di: 1) modificare la definizione di oro per tenere conto delle fattispecie concrete riscontrate nella prassi applicativa e per un migliore coordinamento con le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2018/1672; 2) aggiornare la disciplina relativa all'obbligo di dichiarazione alla UIF in caso di operazioni in oro pari o superiori a 10.000 euro; 3) aggiornare il regime dei controlli sugli operatori professionali in oro attribuendo all'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), anziché all'Ufficio italiano cambi, ormai soppresso, il compito di tenere il registro degli operatori professionali in oro; 3) prevedere istruzioni da adottare con provvedimento della UIF per disciplinare l'ambito di applicazione oggettivo, i contenuti e le modalità di invio delle dichiarazioni in materia di oro. Si dispone anche la modifica dell'articolo 4 nel senso di aggiornare la disciplina sanzionatoria al mutato quadro normativo. Inoltre, si prevede la soppressione dei riferimenti all'Ufficio italiano cambi;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» al fine di eliminare i riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi già soppresso dall'articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005», che viene ampiamente innovato per armonizzarlo al regolamento (UE) n. 2018/1672, nel senso di: 1) modificare la definizione di contante in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672; 2) disciplinare l'obbligo dichiarativo in caso di trasferimento di denaro accompagnato e non accompagnato; 3) prevedere un'adeguata informativa nei confronti delle persone in entrata o in uscita dal territorio nazionale, ovvero che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, circa i diritti e obblighi dichiarativi e informativi; 4) introdurre il nuovo istituto europeo del trattenimento temporaneo; 5) rafforzare i poteri di accertamento e controllo delle autorità competenti; 6) disciplinare lo svolgimento di controlli basati sull'analisi dei rischi; 7) prevedere una disciplina armonizzata per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti nazionali e le omologhe autorità degli altri Stati membri, nonché con la UIF; 8) rafforzare la disciplina sanzionatoria in linea con quanto previsto dalle nuove norme europee.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali, anche in considerazione del fatto che la materia rientra tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di ulteriore delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si riscontrano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

In ossequio ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella delega di cui al richiamato articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-2023, l'intervento dispone le necessarie misure di adeguamento

dell'ordinamento italiano al regolamento (UE) n. 2018/1672 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 e risulta pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo, in piena coerenza con le indicazioni della normativa nazionale e comunitaria, fa proprie alcune delle definizioni ivi contenute, tra cui la definizione di «denaro contante» di cui all'articolo 2, paragrafo, lettera *a*), del regolamento (UE) n. 2018/1672, che ricomprende quattro

categorie di prodotti: la valuta, gli strumenti negoziati al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e alcuni tipi di carte prepagate. Ciò si è reso necessario per includere nell'ambito di applicazione di tale normativa alcuni beni (come l'oro o le carte prepagate) che non sono collegati a un conto corrente e si prestano a essere utilizzati al posto della valuta come mezzi anonimi per trasferire valore in via transfrontaliera. L'elevato rischio di riciclaggio insito in questi strumenti ha, quindi, reso necessario, in coerenza con il citato regolamento europeo e con l'evoluzione dei fenomeni criminosi, una modifica della definizione di denaro contante e l'aggiornamento della definizione di oro contenuta nella legge n. 7 del 2000.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stato verificato che riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si evidenzia come il provvedimento in commento sia adottato sulla base della delega normativa di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-2023. Pertanto, il ricorso allo strumento normativo in esame è dettato dalla necessità di dare seguito all'indicazione del legislatore. In particolare, sono stati modificati gli articoli 1, 2 e 4 della legge n.7 del 2000; gli articoli 4 e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972; gli articoli da 1 a 7 e 9 del decreto legislativo n. 195 del 2008. Per quanto concerne, poi, l'incidenza delle norme proposte sulle disposizioni vigenti, si rimanda a quanto dettagliato nella Parte I, punto 3).

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono previsti effetti abrogativi impliciti: le soppressioni e le sostituzioni di parole nel decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e nella legge 17 gennaio 2000, n. 7 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono espressamente indicate.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto del presente articolato.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Lo schema di decreto in esame (articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6) interviene sulla legge n. 7 del 2000 e prevede il potere dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di adottare un provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione in materia di commercio di oro da e verso l'estero, nonché i relativi contenuti e le modalità di invio della dichiarazione. A tal fine, si prevede che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia concordi con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Con riferimento alla materia oggetto del provvedimento in commento, si evidenzia come trattasi di un intervento normativo di adeguamento del sistema di controlli già esistente in tema di controllo sui flussi di contante (decreto legislativo n. 195 del 2008) e di mercato dell'oro (legge n. 7 del 2000) alle novità apportate dal regolamento (UE) n. 2018/1672 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/776. Ciò premesso, per la predisposizione del presente decreto legislativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni interessate.

